

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1.

1. E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 della Legge Regionale FVG 09 novembre 2012, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni una associazione di promozione sociale, che assume la denominazione di **"Semi di Vita"** con sede legale in via Valeriana 61, San Daniele del Friuli (Udine), che ha durata di tempo indeterminata.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le assemblee ordinarie

SCOPO-OGGETTO

Art. 2

1. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3. Essa opera senza scopo di lucro e con le seguenti finalità:

L'associazione ha come scopo:

- a) Attività informative e formative finalizzate al sostegno della vita di coppia, familiare e personale, nonché alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità.
- b) Tutela e sostegno della genitorialità a partire dal concepimento.
- c) Sostegno e supporto delle gestanti di ogni condizione sociale, anche di quelle in difficoltà, e delle loro famiglie, anche attraverso il coinvolgimento di altre associazioni che perseguano la tutela alla maternità.
- d) Sostegno e supporto alle famiglie che si trovino ad affrontare un lutto perinatale.
- e) Sostegno e supporto alla genitorialità e alla prima infanzia.
- f) Promozione del benessere, della salute e della felicità e crescita della persona e del proprio potenziale, con particolare riguardo alla comunicazione, alla consapevolezza di sé e alla crescita personale.
- g) Promozione delle occasioni culturali, formative, di gioco e ricreative destinate ai singoli e alle famiglie.
- h) Promozione e creazione di reti e gruppi di supporto all'interno della comunità, con intento di fornire servizi e di migliorare la qualità di vita dei singoli e delle famiglie.
- i) Assistenza sociale e dei servizi socio educativi nell'ambito dell'assistenza ai minori e alla valorizzazione delle famiglie.
- j) Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare.
- k) Sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti familiari.
- l) Promozione e valorizzazione dei rapporti intergenerazionali all'interno delle famiglie e dei gruppi sociali.
- m) Favorire l'integrazione socio-culturale delle famiglie e dei minori provenienti da altre culture e/o etnie.
- n) Promozione dell'auto-organizzazione dei nuclei familiari.
- o) Organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto e/o lo scambio di beni e servizi a fini solidaristici.
- p) Promozione di attività di formazione, educazione e divulgazione finalizzate alla conoscenza e tutela della natura, dell'ambiente e della cultura del proprio territorio con particolare riferimento alle attività statutarie.
- q) Promozione di attività ricreative e turistico-culturali anche a scopo didattico, di crescita personale e di sensibilizzazione.
- r) Promozione di eventi sportivi e culturali, in collaborazione con enti e istituzioni preposte.
- s) Promozione e sostegno, anche attraverso ad attività mirate, della partecipazione attiva e volontaria della popolazione e delle realtà locali, con particolare riferimento alle attività statutarie.

SOCI

Art. 3

1. Il numero dei soci e' illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Persone Giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

Art. 4

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio

Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

3. L'ingresso del nuovo socio sarà approvato dal Consiglio Direttivo, il cui eventuale rifiuto deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

Art. 5

1. L'ordinamento interno della Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 6

1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

Art. 7

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

DIMISSIONI DA SOCIO

Art. 8

1. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di un anno del versamento della quota annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

3. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 9

1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

2. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Art. 10

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività comunque comprese tra le finalità statutarie da: quote e contributi degli associati:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni ecc;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti e impiegati a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto e non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale

Art. 11

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblea

Art. 13

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

2. E' composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 14

1. L'Assemblea ordinaria degli associati delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

2. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art. 15

1. L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16

1. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o mediante comunicazione individuale ai soci, anche con sistemi telematici, almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

3. L'assemblea si riunisce, inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

4. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

5. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

6. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

7. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

8. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

9. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

10. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 17

1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 18

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da 3 (tre) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e di un Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera, o fax o altri sistemi telematici da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
7. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
8. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 19

1. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione tra i soci.
2. Se viene meno la maggioranza dei membri, quello rimasto in carica deve convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 20

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

Art. 23

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 24

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Norma finale

Art.25

1. Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.